

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

LA VITTIMA DEL REATO
NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

Relatore:
Chiar.ma Prof.ssa Silvia LARIZZA

Tesi di laurea di
Annalisa GASPARRE
Matr. N. 269669/23

Anno Accademico 2005-2006

*A mio padre,
per avermi trasmesso
tenacia e determinazione*

*A mia madre,
per avermi lasciata libera
di volare*

*A G.F. e a P.B.,
per aver ispirato le mie
scelte di vita*

LA VITTIMA DEL REATO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

*“Una politica criminale
coerente deve tendere alla
costante sintesi delle
posizioni della vittima e del
reo”.*

(Mantovani, Diritto penale, parte
generale, 2001)

LA VITTIMA DEL REATO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

Inizialmente considerato mero “oggetto” su cui ricadeva l'azione delittuosa, l'offeso si è visto riconoscere un ruolo sempre più importante nel sistema dei delitti e delle pene. L'acquisizione della consapevolezza del ruolo della vittima è stata graduale e ha fatto emergere la necessità di “guardare alla vittima” ai fini della comprensione del processo che induce all'*acting-out*; nonché la necessità di mettere in rilievo la vittimizzazione susseguente al crimine, allo scopo di individuare gli elementi indispensabili da tenere in considerazione nelle scelte politico-criminali che si ispirano al criterio di salvaguardia delle vittime.

L'interesse scientifico per la vittima esplose alla fine della seconda guerra mondiale senza, peraltro, produrre alcun risultato di rilievo in termini normativi. I primi approcci, in ossequio all'ideologia positivista allora dominante, focalizzarono la ricerca sull'identificazione dei fattori che potevano contribuire a delineare modelli non casuali di vittimizzazione e identificare le tipologie di vittime che potevano aver contribuito alla propria vittimizzazione. Dall'analisi degli atteggiamenti e delle qualità della vittima, si cercava di estrapolare i caratteri che conducevano, di regola, ad agevolare, avviare, incoraggiare o determinare la vittimizzazione.

L'attenzione all'offeso determina una riconsiderazione della stessa struttura dell'evento criminale: l'evento violento può essere identificato come struttura imperniata sul rapporto autore-vittima che non è possibile cogliere nella sua globalità se ci si limita all'esame della personalità del solo agente. Questa prospettiva di analisi implica la caduta degli stereotipi relativi alla coppia “criminale-vittima” che vede quest'ultima come soggetto necessariamente passivo. È così che, nell'ambito degli studi sulla vittima, si fanno strada diverse analisi dirette a comprendere, da un lato, gli *elementi* che contraddistinguono la vittima e, dall'altro, il *rapporto* che intercorre tra i due *poli* della c.d. *diade criminale*: è il passaggio da un approccio statico e unidimensionale a una prospettiva dinamica, bilaterale e interazionista. La relazione autore-vittima è una relazione particolare che non si limita alla semplice somma algebrica autore+vittima ma è qualcosa di più complesso e profondo, una “terza creatura”. Il crimine diventa l'*output* di un processo per l'analisi del quale deve porsi uguale attenzione alla vittima e al criminale.

Fino ad ora, il crescente interesse maturato nei confronti della vittima ha prodotto un triplice ordine di effetti:

- sul versante del diritto positivo, una serie di interventi statali a sua tutela e un accrescimento dei poteri processuali;
- sotto il profilo ermeneutico, lo sforzo di modificare la prospettiva da cui viene abitualmente operata l'esegesi della fattispecie penale – in esclusivo riferimento, cioè, al soggetto attivo e al bene giuridico tutelato –;
- sotto il profilo propositivo, la valorizzazione dello strumento risarcitorio nell'ambito del diritto penale, prospettandosi l'opportunità di impiegarlo quale sanzione autonoma.

Dunque, la figura della vittima si è progressivamente emancipata (e liberata) dall'isolamento in cui era stata relegata dal legislatore e dalla dottrina, offrendosi come oggetto d'interesse e di approfondimento.

Dal punto di vista criminologico, gli studi hanno evidenziato l'apporto qualitativo fornito dalla vittima offrendo un'importante chiave di lettura della genesi e della dinamica del crimine: gli studi hanno tentato di spiegare *come* e *perché* le interazioni tra i due attori della vicenda criminale generano e/o sviluppano la determinazione a delinquere. Poiché il comportamento criminale è dinamico, esso può trovare spiegazione soltanto in un approccio che individui nella condotta dell'agente e nell'atteggiamento della vittima gli elementi inscindibili di una dialettica capace di condizionare l'evolversi della condotta criminosa.

In particolare, la *criminogenesi* studia il “*perché*” del reato: analizza l'interazione tra le diverse caratteristiche dell'agente con le variabili sociali e ambientali. Il comportamento criminoso va

considerato in stretto rapporto alla persona e all'ambiente in cui si collocano le vittime: molteplici sono le relazioni che possono sussistere tra vittima e autore del reato, così come infinite sono le combinazioni dei rapporti interpersonali che possono formarsi tra questi soggetti. La *criminodinamica* studia il “*come*” del reato: focalizza l'attenzione su come l'evoluzione delle interazioni tra criminale e vittima conduce il soggetto a scegliere di delinquere. Non riguarda, quindi, la dinamica dell'evento criminale bensì la dinamica delle interazioni tra i soggetti della c.d. *diade criminale*. Lo studio della dinamica spiega la scelta del tipo, del momento e delle modalità con cui verrà commesso il reato: si riferisce a un momento antecedente al reato e, quindi, non al *modus operandi*.

Oltre a quanto appena accennato, è stato messo in evidenza il ruolo dell'offeso quale *filtro selettivo* del fenomeno criminale. Invero, l'avvio delle indagini – in larga misura – dipende dalla collaborazione dell'offeso che, mediante l'attività propulsiva costituita dalla denuncia, porta la notizia di reato a conoscenza del pubblico ministero: la vittima fornisce l'impulso (*input*) essenziale affinché sorga l'investigazione pubblica e si attivino le agenzie istituzionali di controllo. Pertanto, la vittima ricopre un ruolo decisivo per l'emersione della criminalità: l'offeso gioca un ruolo fondamentale nella ricostruzione del fenomeno criminale poiché possiede la capacità e il potere di selezionare il crimine. Infatti, in un ipotetico modello di selezione “ad imbuto” la criminalità commessa entra *se* e *in quanto* la vittima compie l'attività di denuncia. Dunque, la vittima costituisce il primo filtro selettivo nella rappresentazione sociale del fenomeno criminale: mediante la denuncia, l'offeso è in grado impedire che la criminalità confluisca nel c.d. *campo oscuro* e che se ne determini la sommersione; viceversa, la sua inattività produce un allargamento del c.d. *campo oscuro* e un innalzamento della c.d. *cifra nera*; risulta evidente, pertanto, la capacità della vittima di restringere o ampliare l'area di conoscibilità del crimine da parte delle istanze di controllo sociale.

Per la scoperta, il perseguimento e la condanna dell'agente è, dunque, di vitale importanza il contributo della vittima; peraltro, l'attivazione concreta da parte della vittima risulta determinata da alcune condizioni: la *percezione*, cioè la consapevolezza che il fatto esige una reazione adeguata; la *definizione* del fatto come reato, intesa come classificazione mentale dell'evento come delittuoso; l'effettiva disponibilità della vittima alla denuncia (*decisione*).

L'offeso è predisposto a denunciare quando, *ex ante*, prevede che il fatto sia penalmente perseguibile e quando percepisce la gravità e l'intensità dell'attacco alla sfera giuridica, il che avviene a seconda del contesto e dell'ambito sociale di riferimento (si pensi, ad esempio, alle *sub-culture*). All'opposto, tra i fattori che inibiscono la denuncia si indicano il senso d'impotenza del denunciante e la concreta possibilità di superare il conflitto in altro modo. Per quanto concerne, in particolare, la bassa propensione alla denuncia, le inchieste di vittimizzazione hanno permesso di enucleare alcune cause tipiche, cioè situazioni in cui la vittima:

- ritiene il fatto troppo esiguo per meritare la sanzione penale;
- vuole evitare le conseguenze pregiudizievoli in capo all'autore, perché, ad esempio, legata ad esso da rapporti sentimentali o familiari;
- può recuperare i costi derivanti dal reato (ad esempio, nei casi di furti nei grandi magazzini), quindi ha la concreta possibilità di superare il conflitto in altro modo alternativo;
- non vuole rivelare condizioni personali e, dunque, desidera evitare un'ingerenza sulla propria vita privata (in altre parole, non vuole diventare co-protagonista della vicenda processuale ed esporsi al rischio di subire la c.d. *seconda vittimizzazione*);
- teme ritorsioni e rappresaglie (ad esempio, nei casi di violenza domestica o nei reati che concernono organizzazioni criminali);
- nutre sentimenti di avversione o ostilità nei confronti degli organi di polizia (ad esempio, nelle *sub-culture*);
- non condivide le scelte legislative di incriminazione di un determinato comportamento (ad esempio, per i reati connessi all'uso di stupefacenti);
- non ha fiducia nel sistema giudiziario.

Sulla scelta di attivarsi o meno, decisiva è la percezione della legittimità delle scelte operate dal sistema penale; in altre parole, risolutivo (nel senso di favorire o inibire la denuncia) è l'atteggiamento della vittima nei confronti delle scelte istituzionali. Il dato del consenso deve essere attentamente

valutato: la vittima può non condividere i valori espressi dall'ordinamento oppure ci può essere distacco tra la percezione della vittima e le scelte legislative, nel senso che il soggetto passivo non si rende conto neanche di essere stato vittima di un fatto perseguibile e sanzionabile penalmente. Spesso il cittadino comune non percepisce nemmeno di essere stato vittima di taluni reati, quali i fatti colposi di particolare gravità, i reati ambientali, che colpiscono poco la coscienza collettiva, o i fatti che attentano alle finanze dello Stato (e ai beni collettivi in generale), perché li considera assolutamente "normali" e fisiologici all'interno della società.

La decisione di denunciare può comportare conseguenze di un certo rilievo: prima fra tutte la possibilità che la vittima subisca una *seconda vittimizzazione*. Invero, quando il fatto criminoso è portato all'attenzione del sistema penale, l'offeso può essere danneggiato dall'interazione con gli operatori che possono avere pregiudizi, trattarlo duramente oppure provocare danno pari a quello già subito, quando chiedono all'offeso di ricostruire i fatti. Per questa ragione, stante l'imprescindibilità di reperire informazioni proprio dalla vittima, l'attività degli operatori deve essere costantemente informata al criterio del rispetto della persona, della sua dignità e della sua sofferenza.

In conclusione, si può affermare che la vittima è influenzata da un'analisi costi-benefici che include una valutazione dei rischi di *vittimizzazione secondaria* derivanti dall'operare delle agenzie di controllo formale; l'esito dell'analisi sarà decisivo nel determinare la vittima a denunciare: accetterà il rischio di *vittimizzazione secondaria* solo se la previsione dei benefici ricavabili dall'attivazione del sistema penale sarà positiva nel senso che il perseguimento del reo, la sua condanna e l'eventuale risarcimento dei danni, siano idonei a superare i disagi, i pregiudizi, le preoccupazioni e i timori riscontrabili nella vittima che si rende protagonista e responsabile dell'attivazione dell'iter processuale.

Individuare quali sono i diversi fattori di selezione (che spingono la vittima ad attivarsi o meno per far emergere il crimine), è utile anche sotto il profilo politico-criminale, in quanto orienta su *cosa* e su *come* depenalizzare, cioè su quali devono essere "oggetto" e "tecniche" della *depenalizzazione legale*: pertanto, i motivi su cui si basa la selezione rilevano in quanto possono costituire *ratio* o elemento costitutivo del modello legale di depenalizzazione prescelto per il singolo reato o per la singola categoria di reati.

Ad esempio, la mancata o debole percezione della meritevolezza di pena del fatto può trasformarsi da fattore empirico e prasseologico di selezione (da parte della vittima) in *ratio* di depenalizzazione legale. Oppure, se l'esiguità del fatto è criterio di selezione dovuta allo scarso valore del bene patrimoniale colpito (si pensi ai reati contro il patrimonio), tale parametro potrà entrare come elemento oggettivo in sotto-fattispecie tipizzate, ovvero, tradotta in un preciso valore numerico che giunga a rappresentare il limite normativo tra reato contro il patrimonio e illeciti extrapenal.

In taluni casi, il legislatore sceglie di attribuire riconoscimento alla valutazione di opportunità della vittima di perseguire il reato. Tecnicamente, la querela è una dichiarazione facoltativa con la quale la persona offesa da un reato, la cui perseguibilità è subordinata dalla legge alla querela, o un altro soggetto agente nel suo interesse, esprime la volontà che il pubblico ministero proceda in ordine al reato. Le ragioni per le quali la legge esige tale condizione di procedibilità (e, pertanto, deroga all'ordinaria perseguibilità d'ufficio), sono principalmente: la tenuità del reato, che induce il legislatore a ritenere che la repressione penale debba attivarsi solo se la persona offesa la richiede; la volontà di lasciare libero l'offeso di decidere se al pregiudizio arrecatogli dal reato convenga aggiungere quello che potrebbe derivargli dalla risonanza data al reato dal processo (*strepitus fori*), ad esempio, quando si tratti di reati contro l'onore o contro la libertà sessuale. L'ambito di applicazione dell'istituto è, infatti, ristretto a reati rispetto per i quali è stabilita la necessità di una manifestazione di volontà da parte dell'offeso a che gli autori del reato siano perseguiti. A differenza dell'ordinaria denuncia, quindi, la querela si qualifica per essere condizione di procedibilità che "legittima" lo svolgimento delle indagini preliminari, promuovendo l'azione penale.

In prospettiva vittimologica, la previsione di una procedibilità a querela indica l'opzione a favore di una "depenalizzazione di fatto", perché concretamente idonea a condizionare l'attivazione e l'estinzione dell'azione penale, che risulta ancorata ad una decisione privata, quella del soggetto passivo offeso dal reato.

Attualmente si registra una centralità politica della vittima del reato, divenuta vero e proprio soggetto in grado di reclamare diritti e prerogative, ridotte o negate nei sistemi giuridici moderni. Negli ultimi anni, infatti, ruolo ed esigenze di tutela della vittima sono tornate prepotentemente al centro del dibattito politico-criminale. Nel mondo occidentale la vittima sta vivendo una stagione di forte protagonismo, soprattutto sul piano politico, grazie anche all'opera di "ingegneria mediatica" svolta dai mezzi di comunicazione. I mass-media sempre più spesso danno rilievo alle notizie di vittime di crimini violenti o che, comunque, urtano in via immediata l'emotività dell'opinione pubblica; spesso enfatizzano le fasi di un processo, la notizia di un arresto, indulgono sui dettagli drammatici o di forte impatto emotivo. Scarsa importanza è, invece, prestata ad altre forme di criminalità. Ne consegue che il cittadino comune non percepisce nemmeno di essere vittima di taluni reati, quali i fatti colposi di particolare gravità integranti reati ambientali, che colpiscono poco la coscienza collettiva, o i fatti che attentano alle finanze dello Stato (e ai beni collettivi in generale), perché spesso considera tali fatti assolutamente fisiologici all'andamento della società.

La vittima ha finito con l'assumere un ruolo essenzialmente simbolico di un allarme sociale non raramente strumentalizzato e amplificato dai mass media.

Il rischio che porta con sé il protagonismo delle vittime sulla scena politica è quello di confondersi (e fondersi) con movimenti politici meri portatori di istanze securitarie e repressive. In questo senso, l'associazionismo delle vittime diventa spesso soggetto – reale o pretestuoso – di negoziazione politica: prima di adottare alcune decisioni, il sistema politico interpella le vittime del reato oppure legittima le proprie scelte avvalendosi del fatto di averle interpellate. Invero, si riscontra sovente che la vittima è strumentalizzata dal potere politico per sostenere legislazioni securitarie e repressive; tali scelte politico-criminali utilizzano il dolore delle vittime e dei familiari, nonché il senso di insicurezza collettivo, per mettere in atto leggi idonee ad offrire una sicurezza solamente "simbolica" e "temporanea", non mancando di risolversi, addirittura, in provvedimenti che – paradossalmente – possono essere criminogeni, perché connotati da elementi che determinano un "disorientamento" culturale e sociale.

Nel nostro Paese, la vittima è gradualmente divenuta destinataria di precisi interventi istituzionali. Si tratta, invero, di istituti eterogenei tra loro, quali il Fondo di Garanzia per le vittime della strada (Legge 990/1969); gli interventi risarcitori a carico dello Stato in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (Legge 302/1990); l'istituzione del Fondo di Sostegno per le vittime di richieste estorsive (Legge 172/1992); l'incentivazione di prospettive di riconciliazione del reo con la vittima (D.P.R. 448/1988 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni"; Decreto Legislativo 274/2000 "Disposizioni sulla competenza del giudice di pace"); la possibilità di accesso della parte offesa non abbiente al gratuito patrocinio (art. 1 Legge 30 luglio 1990 n. 217); la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare da parte dell'imputato di maltrattamento a danno di familiari (Legge 154/2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" che ha introdotto l'art. 282 *bis* c.p.p.).

Più di recente, il legislatore italiano – sostenuto dal clima di insicurezza – è intervenuto in modo incisivo sull'ordinamento penale mediante leggi che presentano profili interessanti se osservati dalla prospettiva delle vittime:

- Legge 13 febbraio 59/2006, "Modifica all'articolo 52 c.p. in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio";
- Legge 251/2005 "Modifiche al codice penale e alla Legge 26 luglio 1975, 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione", meglio nota come *ex Cirielli*;
- Legge 46/2006 "Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento", meglio nota come Legge Pecorella.

La legge n. 251/2005, meglio nota come *ex Cirielli*, interviene su due argomenti cardine del sistema penale, vale a dire la recidiva e la prescrizione, nonché sull'interazione tra i due istituti.

Salva, in ogni caso, la libertà del legislatore di ispirarsi a un determinato disegno politico-criminale, coerenza impone che – a maggior ragione quando il provvedimento è unitario – le norme ivi

contenute vadano nella medesima direzione. In chiave critica si osserva che, nel caso in oggetto, questo elementare requisito di logicità e di congruenza non è stato osservato, al punto tale che autorevole dottrina ha parlato di “doppia anima” della Legge *ex* Cirielli. Invero, per quanto concerne la recidiva, ci si trova davanti scelte legislative ispirate a un criterio di rigore repressivo, mentre le norme sulla prescrizione sono in qualche misura “garantiste” nei confronti di imputati di una serie di reati – selezionati più in modo discrezionale che in base alla gravità di cui sono espressione.

Quanto all’istituto della recidiva, gli elementi più significativi della riforma sono riscontrabili: nella modifica dell’ambito di rilevanza della recidiva¹; nella reintroduzione di casi di obbligatorietà della contestazione; nell’innalzamento e/o irrigidimento dei requisiti per fruire dei benefici carcerari; nel tendenziale allungamento dei termini di prescrizione dei reati per i soli soggetti recidivi².

Trattasi di modifiche che incidono pesantemente sulla disciplina del “recidivo” perché sono ispirate a un esplicito criterio di rigore repressivo. È stato acutamente osservato che la Legge *ex* Cirielli ha comportato un aberrante ritorno al “diritto penale dell’autore”, così spostando l’attenzione della legge penale dalla “recidiva” al “recidivo”, identificato come “tipo” che, in quanto tale, è destinatario di un trattamento sanzionatorio più rigido, a prescindere dalla gravità del reato per cui si trova ad essere giudicato. L’impostazione politico-criminale che si è accolta è quella della c.d. tolleranza zero, che, ad esempio negli USA, prevede un notevole rigore nei confronti di chi è riconosciuto per tre volte colpevole, a prescindere dal tipo e dalla gravità dei reati addebitati: con il c.d. three strikes and you’re out, il criminale – qualunque siano i tre reati di cui si è reso colpevole (vale a dire i “tre colpi”) –, viene assoggettato alla pena dell’ergastolo; pertanto, viene definitivamente “espulso” dalla società (you’re out), perché recluso permanentemente dentro il carcere. Tale impostazione si basa sul presupposto che l’istituzione “carcere” funzioni, così attribuendo assoluta centralità alla pena detentiva che è tesa a creare un “falso” senso di sicurezza.

Reclamizzata come legge a tutela delle vittime dei reati, in quanto ispirata alla suddetta logica di “tolleranza zero” nei confronti dei soggetti caratterizzati da abitudine, professionalità e recidiva, in realtà, la legge non è posta a salvaguardia delle vittime perché la loro tutela nulla ha in comune con la scelta di introdurre un nuovo “tipo d’autore”.

Non pare azzardato – in prospettiva vittimologica – ritenere il “recidivo” come vittima del sistema penale; invero, la finalità rieducativa della pena, imposta dalla Costituzione, si trasforma in finalità “vessatoria” e il reo si vede negare un diritto riconosciuto dall’ordinamento costituzionale, oltre ad assistere allo svilimento di ogni ipotesi trattamentale e all’impraticabilità dell’uscita dal carcere per fruire delle misure alternative, con ulteriore accentuazione della separazione tra “dentro” e “fuori”.

L’accento alle modifiche operate all’istituto della prescrizione parte dalla possibilità di dimostrare l’incoerenza e l’irrazionalità interna della legge, frutto di una politica legislativa quasi schizofrenica, che conduce a un sistema penale dominato dall’incertezza destinato a produrre un’ulteriore perdita di credibilità delle istituzioni, ma anche “vilipendio” e ulteriore vittimizzazione della vittima.

Nata come baluardo della civiltà giuridica e come incentivo alla prontezza della pena, la prescrizione – nel tempo – si è rivelata pericoloso agente patogeno insidiatosi nel corpo del sistema penale, sia perché finisce per operare un’incontrollabile “selezione prasseologica” nei confronti di un ipertrofico sistema penale, sia perché segna l’epilogo di un significativo numero di procedimenti, e, in definitiva, il fallimento della giustizia.

Ma il “momento” in cui più nefasti sono gli effetti della prescrizione è quello in cui l’interesse punitivo dello Stato si è già manifestato. In linea generale, si riconosce che il reato non può cadere nell’oblio quando gli organi giudiziari – avviando un procedimento – esprimono interesse a perseguire reato e, in questa direzione, compiono una serie di atti idonei a determinare l’interruzione del corso della prescrizione. Tuttavia – nonostante lo Stato dimostri con concreti atti giudiziari la volontà di

¹ L’ambito di rilevanza della recidiva è oggi circoscritto ai soli “delitti non colposi”.

² È in relazione a quest’ultimo effetto che prescrizione e recidiva interagiscono. Si ancora un allungamento della prescrizione – all’interno di un impianto generale tendente a ridurre i termini – a elementi soggettivi quali la personalità del reo desunta dalla recidiva o dal suo stato di abitudine o professionalità nel reato, anziché alla gravità oggettiva del reato commesso.

perseguire il reato – l'interruzione opera nel senso che l'atto compiuto determina sì un arresto del decorso del tempo utile a estinguere il reato, ma a partire da tale atto, il corso della prescrizione ricomincia a decorrere, seppur ex novo. Su questo aspetto, la riforma assegna un termine preciso al decorso successivo all'interruzione (come già nella normativa previgente), ma ne anticipa in modo significativo l'intervento: ne discende che – a partire dall'atto interruttivo – il tempo riservato allo svolgimento delle attività di accertamento risulta notevolmente ridotto. Al contrario, le principali legislazioni europee considerano – nel settore penale – il tempo degli accertamenti processuali come un "tempo sospeso", non computabile in nessun modo ai fini dell'estinzione del reato.

Agendo anche quando sono state già compiute attività di accertamento, la prescrizione travolge gli atti compiuti e determina un dispendio di risorse economiche e processuali che vanno a incidere in maniera cospicua sia sui bilanci dello Stato, sia sulla fiducia dei cittadini nei confronti della giustizia, determinando una sorta di disaffezione per la legalità.

Fine dichiarato della riforma era sanzionare l'irragionevole durata del processo mediante un'anticipazione della soglia oltre la quale si verifica la prescrizione; l'intento era, quindi, porre l'accorciamento dei tempi come deterrente alla lentezza/lunghezza dei processi, così incentivandone un'accelerazione, mediante minaccia di travolgimento degli accertamenti eventualmente già effettuati.

Ciò malgrado, è abbastanza utopistico pensare di risolvere il problema della durata dei processi solo attraverso la minaccia della prescrizione, senza che a ciò si accompagni una revisione completa della materia processual-penalistica. Solo un legislatore poco informato circa la struttura accusatoria del nostro processo penale (e della prassi) poteva farsi illusioni e dare alla luce una legge funzionale solo a creare "sovraffollamento di illegalità", anziché snellezza processuale. Invero, la "promessa o forte probabilità di impunità" non distoglierà dal crimine e provocherà, pertanto, maggiore insicurezza all'interno della comunità.

Riducendo il tempo necessario alla prescrizione, la riforma ha prodotto effetti a cascata, quali la forte limitazione del rischio di condanna da parte dell'imputato che scelga di restare all'interno della procedura ordinaria, mentre aumenta l'interesse a mettere in atto strategie processuali dilatorie che favoriscono la diminuzione della convenienza a ricorrere al patteggiamento. Spesso, infatti, l'autore del reato auspica nella lentezza della giustizia per ottenere l'impunità e, pertanto, preferisce attendere la conclusione del rito ordinario – o, meglio, l'epilogo della vicenda processuale tramite estinzione – piuttosto che accettare una pena più mite, ma certa, quale quella comminata in seguito al ricorso al patteggiamento. Appare evidente, quindi, come il perseguito intento di deflazionare la macchina giudiziaria mediante intervento sui termini di prescrizione non sia idoneo, nemmeno teoricamente, a produrre utili risultati.

La dottrina – precedentemente all'entrata in vigore della legge in commento – reclamava una riforma della prescrizione, perché la riteneva il morbo che infettava il sistema di giustizia penale e metteva in guardia il legislatore da una scelta politica che avrebbe potuto – di fatto – decriminalizzare numerose norme centrali del sistema che, pur minacciando pene severe sarebbero state minate dalla quasi certezza dell'impunità. Purtroppo, il risultato è una legge da molti ritenuta "criminogena" (anziché a tutela delle vittime), perché la garanzia dell'impunità ivi contenuta invita a compiere crimini gravissimi, di fronte ai quali nella vittima – reale o potenziale – si amplifica senso di insicurezza e paura.

Quello che desta giustificata preoccupazione è l'impatto della Legge *ex Cirielli* sui consociati, o meglio, su quella parte di consociati consapevoli della reale portata delle norme, nonché gli utenti della giustizia penale che verranno a trovarsi nella condizione di attivare un procedimento, investire in esso risorse materiali, tempo e fiducia nella giustizia, che produrrà un output tutt'altro che adeguato alle esigenze evidenziate dalla ricerca vittimologica. Non solo l'offeso non riceverà l'agognato ristoro "globale" per la ragione che il processo penale non è sistematicamente strutturato ad adempiere a questo fine, ma vedrà completamente frustrato anche il primitivo bisogno di pervenire alla condanna del reo.

Grazie al "gioco" della prescrizione combinato con la durata media dei procedimenti, si prescrivono – di fatto – reati come: furto in abitazione, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, violazione di domicilio, falsità materiale ed ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici, contraffazione di carta filigranata, fabbricazione di strumenti destinati alla falsificazione di monete,

vilipendio di cadavere, millantato credito, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, circonvenzione di persone incapaci, frode nelle pubbliche forniture, favoreggiamento reale, induzione alla prostituzione, abbandono di persone minori o incapaci, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili e molti altri.

Infine, si pensi ai frequenti casi di “malasanità”: in base alla nuova legge, la morte cagionata da colpa professionale si prescriverà nel più breve termine di sei anni, nonostante l'accertamento delle responsabilità professionali sia oggetto di indagini lunghe e fondate su perizie che contribuiscono ad allungare i tempi processuali. Colui che si è reso colpevole della morte di più pazienti, non solo godrà di un termine prescrizione più breve e, pertanto, difficilmente la vittima vedrà la conclusione del procedimento che – si presume – cadrà in prescrizione prima della decisione finale, ma anche nel caso – assolutamente raro – in cui il processo giunga al suo naturale epilogo e si concluda con una sentenza di condanna, il professionista sarà immune da contestazioni di recidiva perché imputato di delitto colposo (e non doloso). Un risultato aberrante se si pensa alle gravi conseguenze derivabili da colpa professionale e dall'elemento della reiterazione che può sussistere in concreto, ma che esclude la contestazione della recidiva solo perché inerente la natura colposa e non dolosa del delitto.

La maggiore facilità con cui un reato cadrà in prescrizione andrà a detrimento delle vittime, che si sentiranno ancora più frustrate nelle loro esigenze legittime di giustizia per divenire soggetti della c.d. *terza vittimizzazione*, vale a dire il danno ulteriore che si determina in capo a chi non riceve giustizia. Ci si domanda cosa resti di quella tutela delle vittime tanto sbandierata a giustificazione di un provvedimento legislativo che, in realtà, da un lato, vuole salvare alcuni imputati dal carcere e, dall'altro, continua a considerare il carcere come il luogo dove alienare soggetti ritenuti meritevoli di soggiornare nella “discarica sociale”.

Alla luce di quanto detto, permangono grandi perplessità circa la valutazione globale da dare alle recenti scelte di politica criminale che, pur reclamando la difesa delle vittime, si connotano per mancanza di coerenza logica interna e sistematica, oltre che per un'improbabile capacità di assolvere le finalità di tutela effettiva (ed efficace) delle vittime dei reati.